



NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON 24 ORE PROFESSIONALE

LA NUOVA FRONTIERA DEL RISPARMIO AZIENDALE IN AMBITO TRIBUTARIO

- La nascita di una nuova figura professionale a supporto delle Aziende

- Ottimizzazione dei costi sostenuti dalle Aziende ai fini Tributarî Comunali

- Collaborare con l'Ente Pubblico oggi è possibile grazie a Soluzioni Per Te

sommario

SOLUZIONI X TE

24ORE
PROFESSIONALE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca 223 - 20136 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Maria Ida Lalli

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e
con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono
comportare specifiche responsabilità per
involontari errori e inesattezze.

Chiusura in redazione: 19 dicembre 2023

CHI SIAMO

L'intervista	3
Conoscere per risolvere	7
Gestione contenziosi	9
Abbatere i costi tramite la gestione a 360° dei tributi comunali	12

NEWS E APPROFONDIMENTI da 24 Ore Professionale

Rifiuti da attività di lavorazione industriale e TARI: quali sono i presupposti?	17
di Leonardo Salvemini	

Rifiuti, per le utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico anche per singole frazioni	19
di Ciro D'Aries e Alberto Ventura	

L'esenzione delle superfici dal tributo TARI in relazione alla produzione di imballaggi terziari	21
di Stefano Baldoni	

L'ESPERTO RISPONDE

I rifiuti conferiti a terzi e la quota di Tari «variabile»	24
di Pasquale Mirto	
Tari, modalità di invio e termini del «sollecito»	26
di Tommaso Landi	





CHI SIAMO

SOLUZIONI^XTE

L'INTERVISTA

Come nasce il progetto Soluzioni Per Te

Soluzioni Per Te nasce dalla collaborazione pluridecennale del suo amministratore Francesco Da Ros all'interno degli Enti pubblici nell'analisi e definizione dei corretti importi dovuti da ciascuna posizione tributaria, di qualsiasi settore merceologico, fosse questa a titolo di Tassa Rifiuti o diversi altri tributi comunali.

Inizia il suo percorso professionale nel 1993, anno di nascita delle prime norme moderne relative alla Tassa Rifiuti e questo gli permette di seguire e conoscere tutta l'evoluzione giuridica del tributo fino ad oggi, ciò gli permette quindi di avere un importante bagaglio di conoscenza in materia per esperienza diretta. L'analisi di centinaia di banche dati comunali in oltre 100 Comuni d'Italia, inclusa un'importante esperienza a Roma, gli ha permesso di determinare senza alcun dubbio la presenza di un elevato numero di aziende che versano importi tributari maggiorati in maniera inconsapevole oppure di aziende che avrebbero diritto ad importanti agevolazioni o esenzioni ma non le richiedono, perdendo in tal modo importanti benefici economici. Da questa conoscenza diretta nasce la consapevolezza della necessità di creare una nuova figura professionale che possa dare l'assistenza necessaria alle aziende, in collaborazione con l'Ente Pubblico, nella gestione del tributo comunale, in particolare la Tassa Rifiuti, allo scopo di versare gli importi corretti, in linea con le normative vigenti, ma spesso inferiori a quanto versato dall'azienda.

Quali sono i servizi a supporto delle Aziende?

Impossibile riepilogare l'ampia gamma di servizi a supporto delle aziende offerti da Soluzioni Per Te volti all'ottimizzazione dei costi in ambito tributario locale, tuttavia, l'azienda prevede un approccio estremamente personalizzato per cui prima di qualsiasi attività mette a disposizione un professionista che attraverso un colloquio approfondito ed un primo studio dei documenti di base riesce a proporre un progetto d'intervento, con tempistiche ed una quantificazione dei possibili benefici economici ottenibili. Importante da sapere è che qualsiasi servizio è condotto in modalità stragiudiziale ed in perfetta collaborazione con l'Ente pubblico.

Quali sono i vantaggi che le Aziende possono ottenere sul piano tributario grazie ai servizi proposti?

Il più immediato vantaggio di un'azienda da una corretta gestione dei tributi comunali è la riduzione degli importi dovuti annui, spesso anche rilevante in termini percentuali, oltre, nei casi previsti dalla Legge, frequenti, il rimborso delle maggiori somme versate per le ultime cinque annualità. Esistono molte altre situazioni, tuttavia, che, se correttamente gestite, determinano una riduzione dei costi a carico delle aziende, in particolare:

- a. Una corretta pianificazione dei pagamenti con le corrette tempistiche evita alle aziende di essere soggette alle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento;
- b. Una corretta dichiarazione iniziale mette al riparo le aziende da possibili avvisi di accertamento dell'Ente pubblico gravati da pesanti sanzioni;
- c. In caso di accertamento da parte dell'Ente, una corretta analisi e gestione permette il più delle volte una riduzione degli importi dovuti se non il loro annullamento;

Quali sono gli errori più frequenti nella definizione del prelievo fiscale relativo alla Tassa Rifiuti?

Gli errori sono di varia tipologia ed è qui impossibile elencare una casistica completa, tuttavia, la mancata conoscenza delle norme determina:

- a. Errate dichiarazioni iniziali (categorie tariffarie, superfici tassabili ecc..) con conseguente errata emissione delle fatture da parte dell'Ente pubblico;
- b. Qualora le dichiarazioni presentate inizialmente dalle aziende diventano obsolete a causa di successive modifiche normative nazionali e/o del regolamento comunale oppure per cambiamenti nell'utilizzo degli immobili tassati e strutturali dello stesso come

- riduzioni o ampliamenti;
- c. Non usufruire delle agevolazioni/esenzioni che sono previste dalla normativa ma che sono solo su richiesta dell'azienda e nella maggioranza dei casi da ripetersi di anno in anno;
 - d. Senza considerare gli errori materiali che, in alcuni casi reali, hanno determinato importi versati e non dovuti a sei cifre.

Quali verifiche vengono eseguite sulla posizione tributaria dell'Azienda?

I tributi comunali, purtroppo, per come sono concepiti necessitano di conoscenza non solo di natura giuridica ma anche di tipo tecnico (planimetrie, superfici, classificazione dei rifiuti ecc..). In Soluzioni Per Te sono state riunite tutte le figure professionali che permettono una completa analisi della posizione tributaria a 360 gradi sia d'ufficio che tramite sopralluogo degli immobili da parte di tecnici. In Soluzioni Per te non viene lasciato nulla al caso ma sono esaminati tutti gli aspetti che possono influire e determinare i corretti importi tributari dovuti.

Casi studio eclatanti

Soluzioni Per Te ha in archivio innumerevoli lettere di referenza a testimonianza scritta diretta delle aziende che ha servito con risultati eccellenti e piena soddisfazione e possono essere fornite a chiunque ne volesse visione. Ogni settimana i professionisti concludono pratiche con l'Ente Pubblico su tutto il territorio nazionale che determinano dei benefici economici verso le aziende, il che include la riduzione delle fatture fino all'80% dell'importo iniziale o, in termini economici, per importi che superano le centinaia di migliaia di euro. Dalla nascita di Soluzione Per Te, l'ammontare dei benefici economici procurati si quantifica in milioni di euro.

All'orizzonte una nuova collaborazione con il Gruppo 24 Ore

«Il Gruppo 24 Ore è da sempre punto di riferimento in ambito tributario sia per gli operatori del settore (funzionari pubblici e consulenti aziendali) che per le aziende private, di conseguenza ho sempre ritenuto che una possibile collaborazione con questo importante Editore fosse un'opportunità fondamentale per la corretta divulgazione della mission di Soluzioni Per Te.

La pubblicazione del primo numero di questo periodico in collaborazione con il Gruppo 24 Ore mi auguro sia non solo l'inizio di una nuova fase nell'espansione della nostra azienda ma soprattutto la nascita di un nuovo strumento a disposizione delle aziende per la loro espansione».

Francesco Da Ros

BENEFICI ECONOMICI

Da sempre il “beneficio economico” ricevuto grazie al nostro intervento è stato il prodotto offerto da Soluzioni Per Te alle aziende che si affidavano ai suoi servizi.

Nei primi anni di attività i benefici economici offerti da Soluzioni Per Te erano inerenti alla riduzione dei costi sostenuti e al rimborso di maggiori somme versate.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA ha determinato una serie di novità che hanno comportato la richiesta di **esenzioni e agevolazioni** da rinnovare annualmente (pena aumento delle fatture) oltre alla presenza di sanzioni applicabili fin dal primo giorno di ritardo nei pagamenti.

OGGI I BENEFICI ECONOMICI, dunque, non sono più legati solo alla riduzione e al rimborso ma soprattutto ad attività di monitoraggio e aggiornamento delle proprie Posizioni Tributarie al riparo da sanzioni; questi tre aspetti che non sono visibili immediatamente come il risparmio e il rimborso, tuttavia, stanno determinando per le aziende che si affidano al nostro servizio di consulenza continuativa benefici economici fino a migliaia, e in alcuni casi centinaia di migliaia di euro.

SOLUZIONI PER TE ha strutturato una serie di servizi che sono in linea con le evoluzioni normative e che possono supportare i clienti a tutto tondo nell'ambito dei Tributi Comunali.

I NOSTRI SERVIZI

Soluzioni Per Te può intervenire per:



ANALIZZARE le fatture dei tributi comunali e, se possibile, ridurre le somme richieste.



RICHIEDERE ed ottenere le maggiori somme versate degli ultimi 5 anni.



GESTIRE E RIDURRE AL MINIMO possibili eventuali accertamenti, cartelle esattoriali e ingiunzioni.



RICHIEDERE ANNUALMENTE LE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI per ottenere benefici economici sulle fatture dei tributi comunali.



GESTIRE A 360 GRADI tutte le vostre posizioni tributarie affinché possiate:
- Pagare sempre il minimo possibile.
- Essere al riparo da possibili sanzioni.



CONSULENZA INIZIALE COMPLETAMENTE GRATUITA tramite un colloquio con un nostro professionista in grado di sapervi dire quali sono le esatte opportunità di riduzione dei costi che vi spettano.



RIMBORSI E RISPARMI

L'impegno di Soluzioni Per Te mira da sempre all'ottimizzazione dei costi sostenuti dalle Aziende ai fini Tributarî Comunali, da qui è nata la prima attività: **RIMBORSI E RISPARMI**.

SOLUZIONI **X**TE

CONOSCERE PER RISOLVERE

COLLOQUIO CONOSCITIVO

È uno step grazie al quale, attraverso uno scambio di informazioni reciproche, i Consulenti di Soluzioni Per Te capiscono quali potrebbero essere gli aspetti migliorabili e le attività di intervento conseguenti. Consapevoli che il suo tempo è prezioso, i nostri Consulenti sono disponibili, oltre che di persona, anche telefonicamente oppure online. Il servizio offerto in questa fase è a titolo gratuito.

CONTROLLO E ANALISI DOCUMENTALE

Per capire se esistono realmente i presupposti per una riduzione dei costi sostenuti e/o un rimborso fino a cinque anni delle maggiori somme versate non dovute, Soluzioni Per Te mette a disposizione un servizio di controllo documentale attraverso il quale è possibile fare una fotografia allo stato di fatto della posizione tributaria e individuare, se presenti, tutte le anomalie che comportano un aumento dei costi e quindi comprendere in che modo possiamo essere concretamente di supporto a chi si affida alla nostra consulenza.

Al termine del controllo documentale al cliente verrà comunicato l'esito con tutte le anomalie emerse, se presenti, con i riferimenti normativi e del regolamento comunale che le giustificano. L'esame dei documenti non vincola a scegliere di usufruirne di un rapporto futuro, è un servizio per

RIMBORSI E RISPARMI

rendere il contribuente consapevole della sua effettiva situazione tributaria comunale, ma sarà sempre il contribuente stesso a decidere se proseguire con un aggiornamento della sua posizione tramite il nostro servizio o in autonomia.

È vero che, la gran parte delle società che ci richiede un controllo documentale, una volta a conoscenza dell'esito, solitamente sceglie di affidarsi al nostro servizio in quanto gli aspetti tecnici del tributo, l'evoluzione normativa e il continuo cambiamento dei regolamenti comunali richiedono sempre più la presenza e consulenza di un esperto in materia.

APPROFONDIMENTO DI QUANTO EMERSO

Una volta individuate le anomalie e dettagliatamente informato il cliente della propria posizione, Soluzioni Per Te approfondisce quanto emerso in fase preliminare con sopralluoghi ed eventuale ulteriore documentazione, questo perché, ancor prima di intraprendere l'iter amministrativo vogliamo avere un quadro dettagliato e preciso della posizione tributaria in esame.

ITER AMMINISTRATIVO

Grazie al quadro dettagliato svolto dai nostri tecnici, un nostro professionista si prende cura della posizione tributaria analizzata e provvede alla stesura dell'istanza e al conseguente iter amministrativo per l'ottenimento del beneficio spettante al cliente. Il consulente si prenderà cura della pratica fino a quando non avremo conferma scritta da parte dell'ente Gestore del Tributo.



Affidabilità

Centinaia di lettere di referenza documentate, testimoniano i risultati ottenuti negli anni.



Dati Oggettivi

Alla base delle nostre istanze vi sono dati oggettivi dedotti dalla documentazione, dallo studio del regolamento comunale e della normativa nazionale.



Attività Stragiudiziale

La gestione delle nostre pratiche è svolta completamente in maniera stragiudiziale.



Esperienza

Negli anni abbiamo gestito migliaia di posizioni tributarie e collaborato con altrettanti Comuni su tutto il territorio nazionale.



Tempistiche

Esperienza, collaborazione e affidabilità non solo per il cliente, ma anche per tantissimi comuni in Italia e infine l'attività stragiudiziale ci permettono di avere dei tempi di riscontro positivo alle nostre istanze molto brevi.



Collaborazione

Le pratiche vengono sempre gestite in collaborazione con gli Enti Gestori del tributo al fine di garantire il mantenimento di rapporti positivi tra Ente Gestore e Contribuente.



LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI

SOLUZIONI **XTE**

GESTIONE CONTENZIOSI

Ti muovi alla cieca in un mare di documentazione?

Nel corso degli anni abbiamo affiancato numerose Aziende nella gestione di atti di accertamento riuscendo a ridurre notevolmente gli importi da corrispondere ed in molti casi addirittura ad annullare quanto richiesto dall'Ente Gestore del Tributo. Verifichiamo tutti i parametri che hanno dato origine all'accertamento provvedendo a richiederne la correzione all'Ente qualora emergano delle anomalie, gestendo tutto l'iter istruttorio fino al conseguente ricalcolo degli importi dovuti. Infine, ridotti gli importi, se possibile, assistiamo il Cliente nella rateizzazione della somma dovuta per un più agevole pagamento.

Trova la soluzione con noi

Perché la nostra attività viene svolta in accordo con l'Ente Gestore del tributo garantendo e preservando i rapporti tra Azienda e Comune. Tutta l'attività viene condotta in via stragiudiziale entro la scadenza dei 60 giorni dell'atto di accertamento, senza necessità, quindi, di lunghe ed onerose procedure giudiziarie. Ci occupiamo di Tributi Comunali a 360 gradi da svariati anni gestendo il tributo per conto di primarie multinazionali.

CHE COS'È UN ACCERTAMENTO COMUNALE e perché lo ha ricevuto?

Si tratta di un documento emesso dal Comune/Ente Gestore di competenza territoriale che, a seguito di numerose verifiche, ha rilevato delle

anomalie nella posizione di uno o più tributi comunali e prevede, oltre al pagamento del tributo per le ultime cinque annualità arretrate, l'aggiunta di sanzioni e interessi. Un aspetto fondamentale, ma parecchio trascurato, è che gli avvisi di accertamento non sono tutti uguali, essi differiscono in base al comportamento che viene contestato al dichiarante.

Ad esempio, per quanto riguarda la tassa rifiuti:

Omessa dichiarazione

il contribuente non ha depositato alcuna dichiarazione iniziale TARI entro i termini previsti dal regolamento Comunale, per cui non riceve regolare bolletta

Infedele dichiarazione

il contribuente ha effettuato la Dichiarazione Iniziale TARI ma è errata, per cui riceve regolare bolletta ma con parametri di calcolo non corretti e l'importo della stessa sembrerebbe inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Accertamento per parziale/tardivo o omesso pagamento

il contribuente riceve regolare bolletta Tassa Rifiuti ma non ne effettua il pagamento entro i termini o lo effettua parzialmente.

Di conseguenza, le sanzioni che le verranno addebitate, sono calcolate in funzione alla tipologia di comportamento che le viene contestato: Omessa dichiarazione: dal 100 al 200% Infedele dichiarazione: dal 50 al 100% Accertamento per parziale/tardivo o omesso pagamento: 30% È importante sottolineare che, in quasi tutti i casi, se il pagamento viene effettuato entro la scadenza dell'atto di accertamento (almeno la prima rata in caso di rateizzazione) le sanzioni sono ridotte a 1/3 nel caso di omessa/infedele dichiarazione.



L'IMPORTANZA DELLE TEMPISTICHE

Comprendere le tempistiche con cui muoversi è essenziale per non commettere passi falsi ed eventuali errori che rischierebbero di peggiorare la situazione.

Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento comunale, entro la scadenza dello stesso deve:

- Verificare il contenuto dell'atto di accertamento;
- Chiedere la rettifica e/o l'annullamento dell'atto di Accertamento se errato;
- Procedere con il pagamento di quanto correttamente dovuto con sanzioni ridotte oppure;
- Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto all'Ente Gestore.

COME MUOVERSI IN QUESTI CASI

Muoversi in maniera rapida e precisa, in questi casi, è fondamentale per limitare i danni ed affrontare la situazione nel migliore dei modi. È essenziale procedere con ordine con le seguenti azioni:

- Analisi della Posizione Tributaria (fattura, planimetria e accertamento ricevuto).
- Studio del regolamento Comunale di competenza.
- Qualora emergessero anomalie nell'accertamento, entro la scadenza dello stesso, è necessario avviare un iter amministrativo con l'Ente Gestore per chiedere la rettifica o addirittura l'annullamento dello stesso.

Noi di Soluzioni Per Te possiamo gestire il tutto in maniera efficace e rapida ottenendo il massimo dei risultati! Saremo noi a guidarla passo per passo, verificando la Posizione Tributaria, studiando il regolamento specifico del suo Comune ed interagendo con l'Ente Gestore per risolvere la questione nel migliore dei modi, evitando nel contempo la necessità di lunghi contenziosi tributari.

ABBATTERE I COSTI TRAMITE LA GESTIONE A 360° DEI TRIBUTI COMUNALI

Innanzitutto cos'è un beneficio economico in ambito tributario? È pensiero comune, nel mondo dei tributi o dei servizi più in generale, che un beneficio economico sia dato dalla riduzione di un costo sostenuto una tantum o periodicamente o dall'opportunità di ricevere una somma di denaro.

È solo questo? Qual è la nostra risposta a questa domanda?

L'Esperienza ci ha permesso di constatare che la maggior parte delle persone non riesce a mantenere sempre aggiornate e sotto controllo le proprie posizioni tributarie, e quindi versano inconsapevolmente più del dovuto non richiedendo le agevolazioni ed esenzioni spettanti, oppure ricevono sanzioni o addirittura ingiunzioni di pagamento. Con la conoscenza diretta maturata possiamo dire con certezza che il principale beneficio economico nel mondo dei tributi comunali non è ottenere dei rimborsi di denaro da parte dell'ente pubblico, ma una gestione puntuale e continua delle posizioni tributarie che permetta di:

1. **Pagare** l'esatto importo dovuto ma sempre il meno possibile e al riparo da possibili sanzioni future.
2. **Gestire e ridurre al minimo possibile** even-



tuali accertamenti, cartelle esattoriali e ingiunzioni gravate da sanzioni e interessi.

3. **Richiedere tutte le agevolazioni** ed esenzioni annualmente per ottenere i benefici economici sulle fatture, riducendo considerevolmente i costi.

(1+2+3) = L'azione combinata di tutti questi punti determina una riduzione considerevole dei costi sul bilancio annuale.

È LA NOSTRA NORMALE OPERATIVITÀ

A quanto può ammontare il beneficio economico generato da una corretta gestione dei tributi?

Esenzioni e agevolazioni

La richiesta annuale di esenzioni e agevolazioni ora previste genera riduzioni dei costi fino al 50% delle fatture dei tributi comunali.

Aggiornamento normativo

Presentare le opportune dichiarazioni di variazione al cambio normativo permette di non versare più del dovuto fino a decine di migliaia di euro.

Posizione tributaria corretta

Avere una posizione tributaria in linea con la normativa evita sanzioni in entrata che possono arrivare fino al 200% del tributo, più le 5 annualità pregresse.

AL RIPARO DA SANZIONI E INCREMENTI DEI TRIBUTI

L'evoluzione normativa ha determinato una serie di oneri a carico del contribuente che se non gestiti comportano sanzioni e incrementi di quanto dovuto, questo aspetto è importante ed è proprio il monitoraggio e l'adempimento di questi oneri il beneficio economico che non si può trascurare. Un beneficio economico, quindi, non è solo un rimborso da parte dell'Ente Pubblico, ma anche e soprattutto una sanzione non ricevuta.

IL VALORE di un intermediario esperto

Abbiamo creato la Consulenza Continuativa per la gestione dei tributi comunali che permette di offrire alle Aziende la preziosa opportunità di scegliere quello di cui hanno necessità nell'ambito di un grande portafoglio di servizi studiati ad hoc per ogni posizione tributaria e tipo di attività.

I benefici economici legati a questo monitoraggio continuo delle posizioni tributarie non sono visibili in modo immediato come nell'attività di risparmio e rimborso; tuttavia, numerosi dei nostri clienti che già da anni ci hanno affidato questo compito, stanno avendo dei grandi risultati che stanno determinando fino a migliaia, e in alcuni casi centinaia di migliaia di euro di benefici economici.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



Affidabilità

Centinaia di lettere di referenza documentate, testimoniano i risultati ottenuti negli anni.



Dati Oggettivi

Alla base delle nostre istanze vi sono dati oggettivi dedotti dalla documentazione, dallo studio del regolamento comunale e della normativa nazionale.



Attività Stragiudiziale

La gestione delle nostre pratiche è svolta completamente in maniera stragiudiziale.



Esperienza

Negli anni abbiamo gestito migliaia di posizioni tributarie e collaborato con altrettanti Comuni su tutto il territorio nazionale.



Tempistiche

Esperienza, collaborazione e affidabilità non solo per il cliente, ma anche per tantissimi comuni in Italia e infine l'attività stragiudiziale ci permettono di avere dei tempi di riscontro positivo alle nostre istanze molto brevi.



Collaborazione

Le pratiche vengono sempre gestite in collaborazione con gli Enti Gestori del tributo al fine di garantire il mantenimento di rapporti positivi tra Ente Gestore e Contribuente.

Chiedi ad un professionista esperto


È possibile contattare i Professionisti Esperti di **Soluzioni Per Te**
per sottoporre loro **dubbi** o **quesiti**

SOLUZIONI **X** TE

CONTATTI

info@soluzioniperte.it

800 135 433





NEWS E APPROFONDIMENTI

24 Ore Professionale

24ORE
PROFESSIONALE

Rifiuti da attività di lavorazione industriale e TARI: quali sono i presupposti?

di Leonardo Salvemini

La normativa primaria fissa, quale discrimen ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), la natura dei rifiuti prodotti.

In particolare, l'art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, individua come presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (cfr., in tal senso, anche l'art. 238, comma 1, D.lgs. n. 152/2006), con esclusione, dunque, dei locali o aree in cui si producano rifiuti di natura speciale.

In questa prospettiva, l'art. 1, comma 649, primo periodo, l. n. 147 del 2013 stabilisce espressamente che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Tanto premesso, con la sentenza n. 6266 del 27 giugno 2023, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ritenuto che le aree o i locali destinati specificamente alla produzione e attività di lavorazione industriale siano generative di rifiuti speciali e, come tali, sottratte al prelievo TARI.

L'art. 184, comma 3, lett. c, D.lgs. n. 152/2006 considera, infatti, rifiuti speciali “i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2”, e cioè se diversi dai rifiuti urbani, come definiti dal precedente art. 183, comma 1, lettera b-ter.

Quest'ultimo elenca, a sua volta, varie categorie di rifiuti urbani, cui sono estranei quelli formati nell'ambito delle attività di lavorazione industriale, anche rispetto alla categoria generale di cui al n. 2, ossia “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”, considerato che, in radice, le attività di cui al richiamato allegato L-quinquies non includono quelle relative alla lavorazione industriale.

Può, dunque, ritenersi pacifico che le aree e i locali destinati ad attività di lavorazione industriale sfuggono ex se al prelievo TARI, in quanto produttive di rifiuti speciali.

Il che non toglie che le parti di aree o locali, pur riconducibili a sede di un'industria, che siano destinate ad attività diverse dalle "lavorazioni industriali" ex art. 184, comma 3, lett. c, D.lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, mense, uffici, spogliatoi, o locali a questi connessi, in quanto produttive di rifiuti urbani ben soggiacciono al prelievo TARI, integrando il presupposto di cui all'art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013 e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e non già quello dell'esclusione di cui al successivo comma n. 649, primo periodo, sopra citato.

Inoltre, alla luce della nozione di rifiuto speciale ormai accolta dal legislatore (art. 184, comma 3, lett. c, D.lgs. n. 152/2006), anche il magazzino di prodotti finiti e semilavorati nell'ambito di lavorazioni industriali ben può farsi rientrare nel quadro delle attività sottratte al prelievo TARI (cfr., al riguardo, anche la circolare prot. n. 37259 del 12 aprile 2021 del Ministero della Transizione ecologica), di guisa che risulta illegittima la limitazione delle esenzioni in tal senso ai soli magazzini di materie prime o merci, nei termini suindicati, con esclusione sic et simpliciter di quelli relativi a prodotti finiti e semilavorati.

Occorre, peraltro, osservare in tale contesto, che, per effetto del D.lgs. n. 116/2020, è stato eliminato il potere di cd. "assimilazione" dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani già riconosciuto ai Comuni, sicché la stessa fattispecie della assimilazione e i profili a questa connessi risultano ormai espunti dal regime dei rifiuti.

Ne derivano importanti chiarimenti e precisazioni per tutti gli operatori del settore, nonché per il personale amministrativo che, sempre più spesso, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile, si trova a dover comprendere se si è in presenza di un rifiuto speciale o meno.

Rifiuti, per le utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico anche per singole frazioni

di **Ciro D'Aries** e **Alberto Ventura**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato “spinge” per un intervento normativo che consenta, in un’ottica pro-concorrenziale, alle utenze non domestiche (Und) di conferire anche “parzialmente” i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e godere di riduzioni della tariffa variabile della Tari, anche se per l’Antitrust l’interpretazione legislativa è già in tal senso.

Il caso in esame

Con parere AS1912/2023 (di cui al Bollettino n. 36 del 25.09.2023), l’Agcm ha ritenuto gravosa l’interpretazione applicativa effettuata da un’Ato che, con riferimento all’esenzione tariffaria di cui al comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (esenzione della componente variabile della Tari per le utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti al di fuori del servizio pubblico) la vincolava alla necessità di conferimento per la totalità dei rifiuti differenziati prodotti.

La facoltà delle “Und” di conferire a privati

L’introduzione della Legge 5 agosto 2022, n.118 ha avuto il merito di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell’innovazione in funzione della tutela dell’ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. In tale ottica la Legge ha modificato il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale (Tua), inerente alla tariffa per la gestione della Tari, intervenendo a favore delle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani (la cui definizione è stata modificata con il D.lgs. n. 116/2020), cui viene data facoltà di conferire i predetti rifiuti anche al di fuori del servizio pubblico rivolgendosi agli operatori privati presenti sul mercato, con conseguente esenzione dal pagamento della quota va-

riabile della Tari. Scelta, quella dell'utente, che deve mantenersi per un periodo non inferiore a due anni.

L'esenzione anche in caso di conferimento di singole frazioni

Rispetto al caso in esame, ed in particolare alla limitazione dell'agevolazione al solo caso di esclusivo conferimento della totalità dei rifiuti prodotti, l'Antitrust ritiene che la suddetta interpretazione non si "sposti" con le reali finalità previste dal Legislatore bensì vada a limitare la concorrenza a danno dell'utente finale. L'intento della modifica del D.lgs. n. 116/2020 è infatti da ricercare nell'obiettivo, oltre che regolare con più certezza le tipologie di rifiuti prodotti, di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della Tari che non si basi esclusivamente sul "riciclo", tenendo altresì conto del concetto di più ampio di "recupero". Se così non fosse, «tutte le volte in cui nel territorio in cui operano le Und non fossero attivi soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto, esse sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico, pur in presenza di operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento di singole tipologie di rifiuto, assicurando, per contro, al gestore del servizio di igiene urbana un'ingiustificata estensione della propria privativa, a prescindere dalla qualità e dal costo del servizio offerto». Dello stesso avviso l'ARERA che ha espressamente previsto la possibilità per le UND di conferire "in tutto o in parte" i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (cfr. Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022).

Conclusioni

Secondo l'Authority, dunque, in un'ottica pro-concorrenziale e a vantaggio dell'utenza, il legislatore dovrebbe porre forte attenzione nel garantire adeguati incentivi alle stesse Und, ad esempio in forma di minore o maggiore detassazione a seconda della forma di recupero prescelta, a prescindere dalla quantità di rifiuti conferiti agli operatori privati (i.e. la totalità dei rifiuti simili agli urbani prodotti dalle Und o solo una parte). Questo il possibile intervento di aggiornamento del TUA già segnalato dall'Authority nel Parere AS1893 di cui al Bollettino n. 26 del 10.07.2023.

L'esenzione delle superfici dal tributo TARI in relazione alla produzione di imballaggi terziari

di Stefano Baldoni

La Cassazione insiste sulla debenza della quota fissa della tassa sui rifiuti (Tari) anche nel caso delle superfici produttive di rifiuti speciali. La recente sentenza della Suprema Corte n. 28017, depositata lo scorso 4 ottobre 2023, ha affrontato l'applicazione della TARI sui locali destinati a magazzino e vendita di un'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento.

I Giudici di merito, a fronte dell'applicazione da parte del comune del tributo sull'intera superficie dei locali utilizzati dalla citata attività, avevano ritenuto non tassabili quelli diversi dagli uffici e dai servizi e, in particolare, i locali destinati a magazzini e vendita, in cui si svolgeva l'attività di commercio all'ingrosso, con gestione a distanza di molti ordinativi.

La Corte di cassazione ha in primo luogo ritenuto corretta l'interpretazione delle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in base alla quale predette superfici non erano da considerarsi soggette al tributo, in quanto nelle stesse si producevano, in via continuativa e prevalente, imballaggi terziari.

La norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 esclude dal conteggio delle superfici assoggettate al prelievo quelle in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. La Cassazione ha evidenziato che gli imballaggi, in base alle normative del Dlgs 152/2006, costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori e agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento).

Ciò vale in generale, ma in particolare per gli imballaggi terziari e quelli secondari, laddove non sia stata istituita una raccolta differenziata degli stessi, per effetto delle norme contenute negli articoli 221 e 226 del Dlgs 152/2006, che precludono la possibilità di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Ciò comporta il divieto di assimilazione (secondo il regime vigente

fino al 2020, prima dell'abrogazione del potere comunale di assimilazione avvenuto a opera del Dlgs 116/2020) degli imballaggi terziari e, altresì, di quelli secondari se manca la raccolta differenziata. Con conseguente disapplicazione dei regolamenti comunali che hanno operato la relativa assimilazione, in quanto gli imballaggi terziari (e in alcuni casi i secondari) sono ex lege rifiuti speciali.

Conclusione che si ritiene non cambi neppure dopo la modifica operata dal Dlgs 116/2020 alla classificazione dei rifiuti, in quanto non è stata sostanzialmente variata la disciplina normativa degli imballaggi (pur se qualche incertezza è stata creata dall'inserimento dei medesimi nell'elenco dei rifiuti speciali definiti per legge come urbani, contenuto nell'allegato L-quater al Dlgs 152/2006). Ne deriva che le superfici in cui si producono, in via continuativa e prevalente, detti rifiuti, non sono da assoggettare alla TARI, quantomeno per la parte variabile del prelievo.

La Corte evidenzia altresì come sia del tutto irrilevante la differenziazione, invocata dal Comune ricorrente, tra imballaggi terziari e rifiuti da imballaggio terziari, in quanto l'articolo 226, nell'escludere la possibilità di conferimento nel ciclo di raccolta dei rifiuti urbani, fa riferimento agli imballaggi terziari e non ai rifiuti da imballaggio. Ciò perché, a detta della Corte, la problematica dell'imponibilità non può che riguardare i rifiuti da imballaggio, in quanto anche gli imballaggi confluiscono nella definizione di rifiuto con riguardo alla fase della loro dismissione (rammentando, che in base alla definizione contenuta nell'articolo 183 del Dlgs 152/2006, è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o l'obbligo di disfarsi). Altra precisazione importante che giunge dalla Corte riguarda la questione della «continuità e prevalenza» della produzione dei rifiuti speciali, ai fini della detassazione delle superfici. La Corte ha ritenuto che, sulla base degli elementi probatori forniti (tra cui una perizia), fosse soddisfatto il requisito della «continuità e della prevalenza» anzidetto, in quanto il dettato normativo, ai fini dell'esclusione, non richiede la produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì le caratteristiche di continuità e prevalenza (vedasi anche Tar Campania, sentenza n. 758/2023). Per la Corte, infatti, la perizia fornita aveva dimostrato che le modalità ordinarie di svolgimento dell'attività comportasse l'utilizzo pressoché esclusivo di imballaggi non assimilabili, a fronte di modesto accesso fisico di clientela e gestione telematica degli ordini. Interpretazione che, comunque, richiede sempre la dimostrazione, a carico del contribuente, di una produzione del tutto modesta e trascurabile di rifiuti urbani, rispetto a quella dei rifiuti speciali. È evidente che la produzione di rifiuti urbani deve comunque

rimanere del tutto modesta e residuale, se non addirittura solamente eventuale, privando altrimenti di significato la previsione (obbligatoria) nei regolamenti comunali di percentuali di abbattimento forfetarie della superficie nel caso di produzione congiunta di rifiuti speciali e di rifiuti urbani.

In merito invece alla portata dell'esclusione dal tributo, la Corte di cassazione ribadisce la posizione già assunta dalla medesima Corte con le pronunce n. 23137/2023, n. 5578/2023, n. 8222/2022, n. 5360/2020, in base alla quale, nonostante la produzione "continuativa e prevalente" di rifiuti speciali, resta dovuta comunque la quota fissa della Tari, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività). Inoltre, la quota fissa finanzia anche i costi dei rifiuti esterni (quelli giacenti sulle strade e vie pubbliche), in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. Si tratta di costi ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio. Quindi, la quota fissa deve essere pagata per intero su tutte le superfici possedute o detenute, a prescindere dalla tipologia di rifiuti prodotti.

Si tratta quest'ultima di una conclusione molto impattante e, a modesto parere di chi scrive, non del tutto corretta (vedasi anche RM 2/2014), tenuto conto che il comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 esclude dal computo della superficie quella in cui si producono in «via continuativa e prevalente» rifiuti speciali; esclusione che, riguardando la «base imponibile» del tributo, travolge sia la quota variabile e sia anche quella fissa, commisurata proprio alla superficie tassabile (Dpr 158/1999). Non a caso, le prime sentenze della Cassazione al riguardo si riferivano non alla Tari ma alla previgente TIA1 (articolo 49 del Dlgs 22/1997), la cui disciplina non prevedeva l'esclusione dal conteggio delle superfici tassabili di quelle produttive di rifiuti speciali. Esclusione all'epoca non necessaria in quanto il prelievo, essendo "nato" con l'intento di creare una tariffa corrispettiva, doveva commisurarsi, almeno per la quota variabile, ai rifiuti effettivamente prodotti e conferiti al servizio pubblico.

I rifiuti conferiti a terzi e la quota di Tari «variabile»

di Pasquale Mirto

Ho intenzione di comunicare al Comune di voler conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, al fine di non pagare tutta la quota variabile. Nel regolamento comunale hanno inserito ancora la dicitura di avvio a riciclo stabilendo percentuali di riduzione in base ai rifiuti potenzialmente prodotti. Se, in base alle superfici dove svolgo l'attività, i rifiuti avviati al riciclo sono di meno rispetto ai parametri stabiliti dal Comune, sarò obbligato a pagare anche una parte della quota variabile?

Occorre premettere che il contribuente può decidere di conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, oppure può conferirli solo in parte. L'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, di Stabilità per il 2014, prevede la possibilità che, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La normativa imporrebbe una riduzione "proporzionale", sicché, se il produttore dimostra di aver avviato al riciclo tutti i rifiuti assimilati prodotti, dovrebbe conseguire l'azzeramento della parte variabile della tariffa. In realtà, in molti regolamenti comunali è dato rinvenire una riduzione a scaglioni, rapportata alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo, ma con una riduzione massima che non arriva al cento per cento. Probabilmente, il lettore fa riferimento al regolamento comunale che attua la previsione riportata dal citato comma 649. Va inoltre precisato che la normativa fa ancora riferimento alla categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, categoria non più esistente a seguito delle modifiche recate dal Dlgs 116/2020. Tale categoria dovrebbe, oggi, ritenersi sostituita dai rifiuti urbani "simili" prodotti dalle utenze non domestiche. Altra possibilità a disposizione dell'utente è quella di uscire dal pubblico servizio, a seguito delle modifiche al Dlgs 152/2006 apportate dal Dlgs 116/2020. In particolare, l'articolo 198, comma 2-bis, del Dlgs 152/2006, prevede che le utenze non domestiche possono

conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, anch'esso introdotto dal Dlgs 116/2020, dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani ex articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2, del Dlgs 152/2006, conferendoli al di fuori del servizio pubblico e dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Per quanto riguarda la dichiarazione di uscita dal servizio, occorre fare riferimento all'articolo 30, comma 4, del Dl 41/2021, il quale dispone che la scelta delle utenze non domestiche ex articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, dev'essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nell'ipotesi in cui l'utenza non domestica non effettui alcuna comunicazione, il silenzio deve intendersi come conferma della volontà di continuare a utilizzare il servizio pubblico, in coerenza anche con i principi ordinari che regolano le dichiarazioni nell'ambito dei tributi comunali, per i quali la dichiarazione dev'essere presentata in tutti i casi in cui si registrano variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. In difetto, la dichiarazione precedentemente presentata si intende tacitamente confermata (dichiarazione ultrattiva). Quale che sia la scelta dell'utente, occorre anche considerare che vi è uno stringente obbligo di rendicontazione disciplinato dall'articolo 3 della delibera Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) 15/2022. In particolare, questa delibera prevede l'obbligo di presentare la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, corredata dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi e dai dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Tari, modalità di invio e termini del «sollecito»

di Tommaso Landi

Un Comune riscuote la Tari mediante avvisi ai contribuenti nei quali quantifica il dovuto per quell'anno e stabilisce le rate e i termini di pagamento. A un privato - che riceve usualmente questi avvisi in modalità "semplice" nella cassetta postale, non a mezzo Pec (posta elettronica certificata) o raccomandata, è stato recapitato l'avviso relativo al 2023 nel quale viene riportato, fra l'altro, che non risulta pagata l'annualità 2020. Al contribuente, però, l'avviso per tale annualità non risulta essere pervenuto. Il Comune può accertare l'annualità 2020 e irrogare le sanzioni, senza un previo sollecito o intimazione di pagamento notificati formalmente al contribuente? Il termine per l'accertamento dell'imposta 2020 scadrà il 31 dicembre 2025 (cinque anni dallo scadere dell'annualità relativa)?

Per rispondere occorre richiamare la sentenza n. 32/2021, della Commissione tributaria regionale della Liguria, con la quale è stato stabilito che il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento della Tari, per gli anni antecedenti al 2021, non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento comunale. I giudici regionali hanno ritenuto l'omissione dell'invio dell'avviso bonario di pagamento ininfluenza riguardo all'obbligo, per il contribuente, di versare il tributo alle scadenze previste dal regolamento comunale, ciò perché l'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha configurato la tassa sui rifiuti come un tributo in autoliquidazione. L'invio dell'avviso di pagamento, quindi, ordinariamente ha solo una mera funzione di ausilio al contribuente, senza che la sua mancata spedizione o la sua mancata ricezione possano incidere sull'obbligo di rispettare le scadenze. È il caso, però, di precisare che se il Comune avesse adottato, mediante la potestà regolamentare a esso riservata, la formula della liquidazione d'ufficio, il contribuente sarebbe tenuto al pagamento solo una volta ricevuta la comunicazione inviata dall'ente. In questo caso, se il Comune avesse deciso di procedere all'invio dell'avviso di pagamento mediante posta semplice, in caso di mancato pagamento entro

L'ESPERTO RISPONDE

la scadenza stabilita non potrebbe essere applicata alcuna sanzione in capo al contribuente. Chiarito ciò occorre precisare che, in ogni caso, gli enti locali, in riferimento ai tributi di loro competenza, devono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, con modalità che garantisca data certa, un apposito avviso motivato, che quindi risulta obbligatorio. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, se dovute, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997, e successive modificazioni. Infine, si precisa che nessuna proroga legata all'emergenza sanitaria per Covid riguarderà l'omissione in oggetto, poiché i termini relativi sono iniziati a decorrere dopo l'8 marzo 2020 e non possono quindi rientrare nel campo di operatività della "sospensione Covid".